

Abstract: La Corte dei conti ha giurisdizione sulle controversie risarci-	
torie da mala gestio promosse dalla Procura erariale nei confronti degli	
amministratori degli Ambiti Territoriali di Caccia, data la natura pub-	
blica dei relativi Comitati di Gestione.	
Sent. n. 133/2015	
REPUBBLICA ITALIANA	
In Nome del Popolo Italiano	
LA CORTE DEI CONTI	
Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria	
composta dai seguenti Magistrati :	
Dott. Angelo Canale Presidente .	
Dott. Fulvio Maria Longavita Consigliere-Relatore	
Dott. Francesco Belsanti Primo Referendario	
ha pronunciato la seguente	
SENTENZA	
nel giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei confronti	
dei signori: (1) AMICI Giampiero, nato a Ferentillo (TR) il 3/1/1949 (c.f.	
MCA GPR 49A03 D538H); (2) AGOSTINI Franco, nato a Narni (TR) il	
19/06/1954 (c.f. GST FNC 54H19 F844L); (3) BARBIERI Giovanni, nato a	
Terni il 28/08/1951, (c.f. BRB GNN 51M28 L117I); (4) BARTOLI Augu-	
sto, nato a Spoleto (PG) il 19/04/1938 (c.f. BRT GST 38D19 I921N); (5)	
DEL CARO Paolo, nato a Siena il 01/01/1956 (c.f. DLC PLA 56A01	
I726A); (6) DELLA ROSA Torreno, nato ad Amelia (TR) il 04/09/1942	
(c.f. DLL TRN 42P04 A262X); (7) DI GIROLAMO Valentino, nato a Ter-	

racina (LT) il 17/10/1966 (c.f. DGR VNT 66R17 L120M); (8) EROLI Gio-	
vanni, nato a Terni il 21/12/1964 (c.f. RLE GNN 64T21 L117B); (9) FA-	
VETTA Franco, nato a Narni (TR) il 13/01/1948 (c.f. FVT FNC 48A13	
F844I); (10) FABI Neviano, nato a Terni il 24/05/1953 (c.f. FBA NVN	
53E24 L117M); (11) FONTANELLA Leonardo, nato a Narni (TR) il	
04/04/1971 (c.f. FNT LRD 71D04 F844D); (12) GUIDARELLI Luigi , nato	
a Montecastrilli (TR) il 13/02/1952 (c.f. GDR LGU 52B13 F457B); (13)	
MALACCHIA Giovanni, nato a Stroncone (TR) il 01/08/1948 (c.f. MLC	
GNN 48M01 I981P); (14) PINZAGLIA Anno, nato ad Amelia (TR) il	
21/04/1948 (c.f. PNZ NNA 48D21 A262K); (15) RUGGERI Sandro , nato a	
Terni il 15/03/1962 (c.f. RGG SDR 62C15 L117G); (16) SARRI Osvaldo,	
nato a Orvieto (TR) il 22/11/1942 (c.f. SRR SLD 42S22 G148R); (17)	
SCAMBIA Antonino, nato a Reggio Calabria il 22/01/1933 (c.f. SCM NNN	
33A22 H224P).	
Visto l'atto introduttivo della causa iscritto al n. 12.124 del registro di se-	
greteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa.	
Uditi alla pubblica udienza del giorno 11/11/2015, tenutasi con l'assistenza	
del segretario, dott.ssa Catia De Angelis: il relatore, cons. Fulvio Maria Lon-	
gavita; il P.M., nella persona della dott.ssa Fernanda Fraioli; il difensore dei	
sigg. Sarri, Barbieri, Favetta, Pinzaglia, Guidarelli, Del Caro, Scambia, Della	
Rosa e Ruggeri, avv. Federica Pasero, che è intervenuta anche per i sigg. Fa-	
bi, Amici, Bartoli, Fontanella e Malacchia, su delega dell'avv. Dino Parroni,	
nonché per il sig. Eroli, su delega dell'avv. Barbara Baratta; il difensore del	
sig. Agostini, avv. Alessandro Notari; il difensore del sig. Di Girolamo Va-	
lentino, avv. Alessandro Graziani.	
ionano, at t. Thospanaro Oraziani.	

Svolgimento del processo

1) – Con atto di citazione depositato il 23/1/2015, la Procura Regionale	
presso questa Sezione ha convenuto in giudizio i sigg. Amici Giampiero,	
Agostini Franco, Barbieri Giovanni, Bartoli Augusto, Del Caro Paolo, Della	
Rosa Torreno, Di Girolamo Valentino, Eroli Giovanni, Favetta Franco, Fabi	
Neviano, Fontanella Leonardo, Guidarelli Luigi, Malacchia Giovanni, Pin-	
zaglia Anno, Ruggeri Sandro, Sarri Osvaldo e Scambia Antonino, per ivi	
sentirli condannare, a favore dell'Ambito Territoriale di Caccia n. 3 di Terni	
ed in qualità di componenti il Comitato di Gestione, componenti dell'Ufficio	
di Presidenza e di Presidente dell'Ambito Territoriale stesso, al pagamento	
della complessiva somma di €1.014.648,32, oltre rivalutazione, interessi e	
spese di giudizio, corrispondente a cinque voci di danno provocate dai me-	
desimi al ridetto Ambito Territoriale.	
1.1) – In particolare, la Procura, dopo aver argomentato per la "sussi-	
stenza della giurisdizione [di questa] Corte sui componenti dei Comitati di	
Gestione degli Ambiti Territoriali della Caccia (d'ora in poi "A.T.C."), in	
quanto amministratori di soggetti [gli A.T.C. stessi, n.d.r.] investiti del con-	
creto esercizio di attività direttamente riferite alla Regione Umbria ed alle	
sue finalità istituzionali" (v. pagg. 2-4 della citazione), ha contestato una	
prima voce di danno, di importo complessivo pari ad €11.845, 91, costituita	
dal "pagamento di somme richieste dal Presidente del Comitato di Gestione	
dell'A.T.C. n.3 [] nel periodo 2007-2011".	
Tale voce di danno è stata addebitata al sig. Giovanni Eroli (nella veste, ap-	
punto, di Presidente del cennato Comitato), per aver percepito "rimborsi chi-	
lometrici" per la partecipazione a riunioni e convegni vari "sulla caccia, in-	

contri con le associazioni dei cacciatori e delle squadre di caccia al cinghia-	
le, effettuazione di sopralluoghi sulle zone di ripopolamento e cattura, corsi	
di aggiornamento", sulla base delle sue sole autodichiarazioni, senza "nessun	
tipo di documentazione [] che ne attestasse l'effettiva concretezza" (v.	
pagg. 4-8 della citazione).	
1.2) – Una seconda voce di danno, di importo complessivo pari ad €	
2.345, 57, è costituita da "una serie di spese non inerenti [i compiti istituzio-	
nali dell'A.T.C. n. 3 di Terni], liquidate e pagate a terzi dal Presidente Ero-	
li".	
Anche tale voce di danno è stata addebitata al predetto, nel rilievo che "i be-	
ni e servizi" specificamente elencati nell'atto introduttivo della causa, a cui	
si riferiscono le spese in questione, "oltre a non rientrare nelle finalità istitu-	
zionali dell'associazione, erano comunque superflui e inopportuni" (v. pagg.	
8-11 della citazione).	
1.3) – Una terza voce di danno, di importo complessivo pari ad €	
585.804,44, è costituita dalla "erogazione delle retribuzioni a favore del per-	
sonale illecitamente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato".	
Trattasi di quattro dipendenti (sigg.re Tronchi Carla, Rosati Emanuela, Baca-	
ro Sabrina e Malacchia Katia), assunte in regime di lavoro a tempo determi-	
nato ed il cui rapporto è stato convertito in regime di lavoro a tempo inde-	
terminato dall'1 aprile 2004, in forza di apposita deliberazione del Comitato	
di Gestione dell'A.T.C. n.3 in data 15/3/2004.	
Tale voce di danno, quantificata nei termini di cui sopra in base alle spese	
sostenute dal 2007 al 2012, è stata addebitata "ai 13 componenti del [men-	
zionato] Comitato di Gestione che nella seduta del 15/3/2004 votarono a fa-	

vore dell'assunzione a tempo indeterminato", nel rilievo che dalla normativa	
di settore, ossia "dalla legge regionale n. 14/1994, dai due regolamenti re-	
gionali che si sono succeduti nel periodo 1995-2008 [r.r. n.19/1995 e r.r.	
n.6/2008, n.d.r.] e dallo Statuto dell'A.T.C. stesso, [] emerge la volontà di	
indurre gli A.T.C. ad avvalersi di volontari, appartenenti alle associazioni	
venatorie".	
In particolare, secondo la Procura : "l'art. 18 del regolamento regionale n.	
19/1995, in vigore fino al 23/10/2008, [pone l'] espresso divieto [] di sta-	
bilire rapporti di lavoro a tempo indeterminato" (v. pagg. 11-17 della cita-	
zione).	
L'atto introduttivo della causa dà, poi, conto della discussione che ha prece-	
duto la deliberazione del 15/3/2004, nonché del parere reso in merito alle	
censurate assunzioni a tempo indeterminato dall'avv. Antonio Giannini, ed	
individua i 13 componenti del Comitato di Gestione che hanno votato la ri-	
petuta deliberazione nei sigg. Fabi, Agostini, Barbieri, Della Rosa, Eroli, Fa-	
vetta, Fontanella, Guidarelli, Malacchia, Pinzaglia, Ruggeri, Sarri e Scam-	
bia.	
La maggiore responsabilità è stata addebitata ai sigg. Fabi, Eroli e Malac-	
chia, nelle vesti – rispettivamente– di Presidente, Segretario e Componente	
del Comitato di Gestione.	
Il primo avrebbe "omesso di prospettare anche la soluzione della stipula di	
contratti con persone diverse da quelle fino a quel momento impiegate". Il	
secondo, invece, avrebbe accettato "acriticamente il parere dell'avvocato"	
Giannini ed avrebbe ribattuto "con argomenti non pertinenti [le] sensate cri-	
tiche [del] sig. Castellani". Il terzo, infine, avrebbe partecipato alla censurata	

5 02/01/2016

deliberazione, con voto favorevole, "pur se in evidente conflitto di interesse,	
riguardando la [] delibera [stessa] la posizione lavorativa della figlia".	
In relazione a ciò, la Procura ha addebitato il 10% del danno a ciascuno dei	
predetti tre convenuti (Fabi, Eroli e Malacchia) ed il restante 70% agli altri	
10 convenuti, in parti uguali tra loro (v. pagg. 14-18 della citazione).	
1.4) – Una quarta voce di danno, di importo complessivo pari ad €	
296.683,57, è costituita dai compensi erogati "a tre consulenti esterni", dal	
2007 al 2012.	
Trattasi delle collaborazioni commissionate al dott. Francesco Provantini,	
alla dott.ssa Valentina Pasqualini ed al sig. Marino Capoccia, protrattesi –	
ognuna di esse – per anni, anche mediante semplice rinnovo tacito del con-	
tratto, che a giudizio della Procura hanno riguardato l'attività ordinaria	
dell'A.T.C. di Terni, in spregio delle disposizioni che regolano la materia, e	
segnatamente dell'art. 8 dello Statuto del medesimo A.T.C. che ammette "il	
ricorso a professionisti esterni [solo] nel caso di progetti di notevole com-	
plessità, tali da non poter essere attuati [con le normali] modalità", ossia con	
personale volontario, oltre che con personale delle associazioni e/o degli En-	
ti locali rappresentati nel Comitato stesso, ovvero con personale convenzio-	
nato con l' Amministrazione Provinciale (v. pagg. 18-28 della citazione).	
Il danno è stato ascritto ai componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'A.T.C.	
di Terni, per condotta :	
a) omissiva, da mancato recesso dal contratto già stipulato, fino al 2009;	
b) commissiva, per la sottoscrizione dei nuovi contratti, nel 2009;	
c) ancora omissiva, per mancato recesso dal 2009 in poi (v. pagg. 29-30 del-	
la citazione).	

In relazione alla diversa valenza causale della contestata condotta, l' ammon-	
tare complessivo del danno (€296.683,57) è stato addebitato in parte uguali	
tra i componenti dell'Ufficio di Presidenza in carica fino al 3/8/2008 (sigg.	
Fabi, Eroli, Bartoli e Malacchia) per €65.252,05, e tra quelli in carica dopo	
tale data, a seguito di rinnovo dell'Ufficio stesso (sigg. Eroli, Amici, Fabi e	
Fontanella), per €231.431,52 (v. pag. 48 della citazione).	
1.5) – Una quinta voce di danno, di importo complessivo pari ad €	
117.968,83, è rappresentata dai costi di funzionamento della società "Agri-	
fauna", la cui costituzione è stata ritenuta "ingiustificata e diseconomica"	
dalla Procura Regionale, in quanto l'A.T.C. di Terni "anziché utilizzare e	
gestire in modo diretto i volontari appartenenti alle associazioni agricole,	
faunistiche e venatorie, come previsto dall'art. 11, comma 4, della l. r. n.	
14/1994, [ha demandato] tali compiti [alla predetta società] creata ad hoc,	
[] facendosi carico anche delle ingenti spese [di] gestione di tale scher-	
mo".	
In sostanza, secondo la Procura, la ridetta società ha "doppiato" l'A.T.C. n. 3	
di Terni, in quanto "soggetto esponenziale dei medesimi centri di interesse e	
associazioni rappresentati nel [medesimo] Ambito Territoriale di Caccia" (v.	
pagg. 30-38 della citazione).	
Nell'atto introduttivo della causa si dà atto anche del dibattito che ha prece-	
duto le deliberazioni del 17 e del 29/10/2012 nelle quali è stata decisa	
l'adesione dell'A.T.C. n. 3 alla menzionata associazione e si addebita il dan-	
no ai "componenti del Comitato di Gestione [] che hanno deliberato a fa-	
vore della costituzione <i>dell'Agrifauna</i> ", sigg. Agostini, Bartoli, Contessa	
(deceduto), Del Caro, Della Rosa, Di Girolamo, Eroli, Favetta, Fabi, Guida-	

relli, Malacchia, Pinzaglia, Ricciutelli (deceduto), Ruggeri, Sarri e Scambia.	
In relazione al "ruolo propulsivo, avuto dal Presidente Fabi e dal Segretario	
Eroli", è stato loro addebitato il 10% ciascuno dell'importo complessivo del	
danno in parola, mentre il restante 80% è stato addebitato agli altri convenu-	
ti, in parti uguali tra loro (v. pag. 39 della citazione).	
1.6) – L'atto introduttivo della causa, poi, dà atto dell'invito a dedurre e	
delle controdeduzioni degli intimati, nonché della supplementare istruttoria	
espletata a seguito della proroga del termine per emettere l'atto di citazione,	
ex decreto Presidenziale n. 2 del 24/11/2014 e dei provvedimenti di "archi-	
viazione" che ne sono seguiti (v. pagg. 39-45 della citazione).	
2) – Costituitosi nell'interesse del sig. Eroli con memoria depositata il	
21/10/2015, l'avv. Barbara Baratta ha avversato la pretesa attrice, deducen-	
do:	
a) il difetto di giurisdizione di questa Corte, in ragione della natura di "orga-	
nismo associativo privato" riconosciuta all'A.T.C. n.3 dal regolamento re-	
gionale n. 6/2008, e comunque desumibile dalla disciplina che regola la ma-	
teria. Da questo punto di vista, si è puntualizzato, l' "azione della Procura	
contabile deve essere contenuta nei limiti del danno eventualmente subito	
dalle Amministrazioni che hanno erogato i finanziamenti pubblici percepiti	
dall'A.T.C.", laddove la Procura Regionale ha "costruito la sua tesi dando	
per presupposta la natura pubblica dell'Ente [e] la sussistenza di un incondi-	
zionato rapporto di servizio, in ragione di qualunque attività svolta dall'ATC	
o dai suoi organi" (v. pagg. 4-14);	
b) la carenza, sul piano generale, del danno e/o la omessa "specificazione	
della [sua] natura" per tutte le voci contestate dalla Procura, con impossibili-	

tà di "strutturare un'adeguata difesa", in quanto ipotizzate con riferimento "a	
presunte irregolarità e ad asserite violazione di legge", senza dimostrazione	
di una concreta "disutilità" della spesa, laddove i bilanci degli anni conside-	
rati dalla Procura evidenziano: b1) l'utilizzazione dei fondi propri	
dell'A.T.C. n. 3 per la realizzazione delle finalità alle quali erano destinati	
gli incapienti fondi pubblici; b2) la "gestione economica positiva"	
dell'A.T.C. stesso (v. pagg. 14-20);	
c) l'inconsistenza degli addebiti mossi in ordine ai "rimborsi chilometrici"	
percepiti dal convenuto, in relazione all'inapplicabilità alla fattispecie delle	
regole vigenti in materia nel pubblico impiego e comunque per la regolarità	
dei rimborsi stessi, in base al "principio di autosottoscrizione" delle spese	
per missioni del "personale apicale dell'Ente pubblico", oltre che per la	
mancata contestazione dell'effettivo espletamento della missione stessa da	
parte della Procura Regionale, che si è limitata a contestare solo "una irrego-	
larità formale, riferibile alla omessa esibizione della documentazione", peral-	
tro limitata ad una spesa (per pedaggi autostradali e parcheggi) del tutto irri-	
soria (v. pagg. 19-24);	
d) l'infondatezza degli addebiti mossi sulle "spese asseritamente non ineren-	
ti alle finalità dell'ATC n. 3 pagate a terzi", assumendo trattarsi di "spese di	
funzionamento". In tal senso, dopo aver eccepito la prescrizione del diritto	
risarcitorio per tutte le spese sostenute prima del 23/9/2008, ossia prima del	
quinquennio anteriore alla notifica dell'invito a dedurre (23/9/2013), la pre-	
detta difesa ha analiticamente esaminato i vari acquisti censurati da parte at-	
trice, assumendo che "l'unica spesa che sembrerebbe non suscettibile di es-	
 sere sostenuta era quella del 5/1/2009 per profumi vari per €89,00, in quanto	

destinati alle dipendenti dell'ATC n. 3" (v. pagg. 24-27);	
e) la legittimità della "erogazione della retribuzione a favore del personale	
assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato", stante le "numerose	
incombenze" dell'ATC n. 3 alle quali attendere con "professionalità e com-	
petenze specifiche, difficilmente reperibili, in via stabile e continuativa, tra i	
volontari delle associazioni rappresentate negli ambiti territoriali" o presso la	
Provincia, pure infruttuosamente interessata in proposito. Di qui la necessità	
di procedere all'assunzione di "personale esterno".	
"In ogni caso", ha precisato la difesa del sig. Eroli, "i profili di irregolarità	
ipotizzati dalla Procura Regionale [] risultano sanati dalle previsioni del	
regolamento regionale n. 6 del 2008 che ha abrogato il precedente regola-	
mento [n.19] del 1995, [espungendo] all'art. 21 il divieto di assumere perso-	
nale a tempo indeterminato" (v. pagg. 27-34);	
f) la legittimità dei "compensi ai tre consulenti esterni", in quanto compatibi-	
li con le disposizioni dell'art. 8 del regolamento regionale n. 6 del 2008 e	
dello statuto, almeno quelli conferiti al dott. Provantini ed alla dott.ssa Pa-	
squalini, laddove l'incarico al sig. Capoccia è stato affidato su indicazione	
del medesimo da parte dei "rappresentanti della Regione Umbria, delle Pro-	
vince di Terni e Perugia e degli ATC presenti sul territorio regionale, facenti	
parte di una Commissione Tecnica istituita all'uopo". Secondo la difesa del	
convenuto, comunque, il sig. Capoccia era in possesso dei requisiti culturali	
e professionali per svolgere l'incarico affidatogli (v. pagg. 39-49).	
In rito, peraltro, ha eccepito la "nullità" della citazione per mancata corri-	
spondenza degli addebiti mossi, rispetto a quelli dell'invito a dedurre, sotto i	
profili:	

dell'Associazione, per conseguimento dell'oggetto sociale", con devoluzione
del relativo patrimonio all'A.T.C. n. 3 (v. pagg. 38-39).

Sul piano soggettivo, ha poi argomentato per l'insussistenza della colpa gra-

[relativo] statuto che [sul piano delle spese] prevedeva esclusivamente di

corrispondere all'Associazione [stessa] i rimborsi per i lavori effettuati per

Da ultimo, la difesa del convenuto ha fatto presente che, nella seduta del

19/3/2014, "l'assemblea di Agrifauna [...] ha deliberato lo scioglimento

conto degli associati" (v. pagg. 36-37).

ve per tutte le partite di danno dedotte in giudizio e, in via subordinata, ha	
eccepito la prescrizione del diritto risarcitorio. In ulteriore subordine, ha	
chiesto l'esercizio del potere riduttivo (v. pagg. 62-67).	
3) – Costituitosi nell'interesse dei sigg. Sarri, Barbieri, Favetta, Pinza-	
glia, Guidarelli, Del Caro, Scambia, Della Rosa e Ruggeri con memoria de-	
positata il 21/10/2015, l'avv. Federica Pasero ha avversato la pretesa attrice,	
eccependo anch'essa, con motivazioni del tutto simili a quella di cui sopra:	
a) il difetto di giurisdizione di questa Corte sulla controversia (v. pagg. 4-	
14); b) la carenza, sul piano generale, del danno per tutte le voci contestate	
dalla Procura (v. pagg. 15-20); c) la legittimità della "erogazione della retri-	
buzione a favore del personale assunto con contratto di lavoro a tempo inde-	
terminato" (v. pagg. 20-26); d) l'infondatezza delle censure sulla asserita	
"ingiustificata e diseconomica costituzione dell'Associazione Agrifauna" e	
la carenza del nesso di causalità tra la censurata condotta e le spese costi-	
tuenti danno, secondo la Procura (v. pagg. 27-38); e) l'insussistenza della	
colpa grave per tutte le partite di danno contestate da parte attrice (v. pagg.	
39-43).	
In via subordinata, ha eccepito la prescrizione del diritto risarcitorio e, in ul-	
teriore subordine, ha chiesto l'esercizio del potere riduttivo (v. pagg. 43-44).	
4) – Costituitosi nell'interesse dei sigg. Fabi, Amici, Bartoli, Fontanella	
e Malacchia con memoria depositata il 21/10/2015, l'avv. Dino Parroni ha	
avversato la pretesa attrice formulando eccezioni del tutto analoghe a quelle	
dedotte dall'avv. Pasero e dall'avv. Baratta, ossia: a) il difetto di giurisdizio-	
ne di questa Corte sulla controversia (v. pagg. 4-14); b) la carenza, sul piano	
generale, del danno per tutte le voci dedotte in giudizio (v. pagg. 14-19); c)	

la legittimità della "erogazione della retribuzione a favore del personale as-	
sunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato" (v. pagg. 19-26); d) la	
legittimità dei "compensi ai tre consulenti esterni" e la "nullità" della cita-	
zione per mancata corrispondenza degli addebiti mossi nell'invito a dedurre	
con quelli mossi nella citazione medesima, oltre che la mancanza di compe-	
tenza dell'Ufficio di Presidenza ad "operare il recesso, alla scadenza prevista	
da ciascun singolo contratto" (v. pagg. 26-42); e) l'infondatezza delle censu-	
re sulla asserita "ingiustificata e diseconomica costituzione dell' Associazio-	
ne Agrifauna" e la carenza del nesso di causalità tra la censurata condotta e	
le spese costituenti danno (v. pagg. 26-38); f) l' insussistenza della colpa	
grave per tutte le partite di danno contestate da parte attrice (v. pagg. 42-54).	
In via subordinata, è stata eccepita la prescrizione del diritto risarcitorio e, in	
ulteriore subordine, è stato chiesto l'esercizio del potere riduttivo (v. pagg.	
55-60).	
Con specifico riferimento al danno da "compensi ai consulenti esterni", la	
difesa dei convenuti ha sottolineato come l'eccezione di nullità della citazio-	
ne per mancata corrispondenza della stessa con l'invito a dedurre sia "ancora	
più stringente con riferimento ai sigg. Bartoli e Malacchia che [] non ave-	
vano ricevuto nessuna contestazione [in proposito] con l'invito a dedurre",	
laddove al sig. Fabi l'invito aveva contestato il danno in parola per il periodo	
successivo alla data del 13/7/2009 e non per il periodo anteriore, come in ci-	
tazione (v. pagg. 30-31).	
Da ultimo si è anche evidenziato che i sigg. Fabi, Bartoli e Malacchia non	
hanno comunque fatto parte dell'Ufficio di Presidenza (organo al quale	
competeva, secondo la Procura, di esercitare il recesso dagli incarichi di con-	

sulenza) nel periodo 2007-2009.	
5) – Costituitosi nell'interesse del sig. Agostini con memoria depositata	
il 21/10/2015, l'avv. Alessandro Notari ha contestato pretesa della Procura,	
eccependo, in via preliminare, la prescrizione del vantato diritto risarcitorio	
per le voci di danno addebitategli, in relazione al dies a quo di decorrenza	
del relativo termine quinquennale, dalla data di cessazione dall'incarico di	
componente del Comitato di Gestione (9/6/2005); in subordine ha eccepito	
la prescrizione per i soli danni verificatisi nel 2007 e nel 2008, in relazione	
alla data (30/9/2013) di notifica dell'invito a dedurre (v. pagg. 3-6).	
Nel merito è stata contestata la sussistenza della colpa grave (v. pagg. 7-11)	
e, in rito, è stata chiesta l'integrazione del contraddittorio (ex art. 47 del r.d.	
n.1038/1933) con i "componenti del Comitato di Gestione insediatesi nel	
2005", nonché con i "membri del Collegio Sindacale in carica al momento	
dell'adozione delle contestate delibere e di quello insediatosi successiva-	
mente"; in alternativa, è stato chiesto l' "accertamento incidentale della re-	<u> </u>
sponsabilità" dei predetti componenti i menzionati organi, per la parte che	
hanno preso nella causazione delle voce di danno dedotte in giudizio.	
6) – Costituitosi nell'interesse del sig. Di Girolamo con memoria depo-	
sitata il 22/10/2015, infine, l'avv. Alessandro Graziani ha eccepito anch'egli	
il difetto di giurisdizione di questa Corte sulla controversia (v. pagg. 7-9) e,	
nel merito, ha argomentato per l'infondatezza della pretesa attrice, sotto i	
profili della : a) insindacabilità della scelta discrezionale di aderire ad Agri-	
fauna (v. pagg. 10-11); b) la mancanza dell'elemento oggettivo dell'illecito,	
sia per gli aspetti che attengono alla spesa a cui l'adesione stessa avrebbe da-	
to luogo (v. pagg. 11-16), sia per quelli attinenti alla riconducibilità	

dell'adesione in discorso alle valutazioni dell' "organo politico" dell'A.T.C.	
n. 3, ossia del Comitato di Gestione, laddove "l'attuazione concreta del rap-	
porto con [Agrifauna], l'approvazione delle spese e quant'altro necessario	
[] era demandato all'Ufficio di Presidenza"(v. pagg. 12-18); c) la carenza	
del nesso di causalità tra la censurata condotta e le spese rimborsate, oltre	
che per la cessazione dall'incarico di componente del Comitato di Gestione	
dell'A.T.C. n. 3 dal 13 luglio 2009, con esonero di ogni responsabilità per le	
spese pagate dopo (v. pagg. 18-19).	
La difesa del convenuto ha inoltre eccepito: d) la prescrizione del diritto ri-	
sarcitorio, ancorando la decorrenza del relativo termine quinquennale	
all'adozione della deliberazione di adesione ad Agrifauna nel 2002, in rap-	
porto alla data (9/10/2013) di notifica dell'invito a dedurre (v. pagg. 20); e)	
la "compensatio" tra i vantaggi conseguiti dalla più volte menzionata parte-	
cipazione ad <i>Agrifauna</i> e le spese che ne sono derivate.	
In via subordinata ha chiesto l'esercizio del potere riduttivo.	
7) – All'odierna pubblica udienza, il P.M. ha ribadito la propria linea	
d'accusa, confermano la citazione sia per i profili che attengono alla giuri-	
sdizione di questa Corte sulla controversia, sia per quanto attiene alla fonda-	
tezza della pretesa risarcitoria. In particolare, quanto all'eccepita discrasia tra	
invito a dedurre e citazione (per i profili attenenti agli incarichi di consulen-	
za esterna), il P.M. ha evidenziato trattarsi semplicemente di mere puntua-	
lizzazioni, ovvero di modifiche marginali, del tutto consentite.	
L'avv. Pasero, intervenuta anche per delega degli avv. Baratta e Parroni, ha	
anzitutto precisato che la prescrizione del diritto risarcitorio per il danno da	
spesa non istituzionale, contestato al sig. Eroli, è stata eccepita in via princi-	

Nello stesso senso del resto, hanno evidenziato le predette difese, si esprime	
il decreto del Presidente della Giunta Regionale Umbria n. 541/1998 che,	
nell'approvare le norme dello Statuto del Comitato di Gestione dell'A. T. C.	
n. 3 di Terni (al quale appartengono i convenuti), ha riconosciuto al Comita-	
to stesso "la personalità giuridica di diritto privato, di cui agli artt. 12 e ss.	
cc.".	
8.3.1) – In verità, nell'ottica della difesa dei resistenti, la natura di "or-	
ganismo privato" del Comitato di Gestione dell'A. T. C. n.3 di Terni non e-	
scluderebbe <i>in toto</i> la giurisdizione contabile, ma solamente quella genera-	
lizzata, comprensiva anche delle pretese risarcitorie da mala gestio, come	
quelle oggetto del presente giudizio.	
Secondo i ridetti difensori, resterebbero pur sempre nella giurisdizione della	
Corte dei conti le controversie risarcitorie da sviamento dei fondi pubblici,	
in base al consolidato orientamento della Suprema Corte in proposito, ex	
SS.UU. Cass. n. 4511/2006 e successive analoghe pronunce (v. pag. 11 della	
memoria dell'avv. Pasero, depositata il 21/10/2015, ed analoghi riferimenti	
negli scritti delle difese degli altri convenuti).	
8.3.2) – In questa ottica, al fine di negare l'esistenza di ogni forma di	
sottrazione, sperpero e/o sviamento dei fondi pubblici ricevuti dall'ATC di	
Terni per gli anni considerati in citazione (e, quindi, ogni margine di giuri-	
sdizione contabile sull'odierna controversia), le difese dei convenuti hanno	
evidenziato come i fondi stessi, per i medesimi anni, "non [siano] stati	
nemmeno sufficienti a coprire i costi effettivamente sostenuti per il compi-	
mento delle attività di interesse pubblico" ai quali erano destinati, al punto di	
averli dovuti integrare con i fondi "privati" dell'A.T.C., alimentati dalle quo-	

te degli iscritti (v. pagg. 11-13 della richiamata memoria dell'avv. Pasero ed	
analoghe considerazioni negli scritti difensivi degli altri convenuti).	
A dimostrazione di ciò, hanno prodotto una relazione peritale del rag. Mon-	
tanari.	
8.4) – Il Collegio ritiene che, per ben comprendere la natura (pubblica-	
privata) dei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia, occorre	
chiarire anzitutto la natura di tali Ambiti.	
8.4.1) – L'art. 14, comma 1, della 1. n. 157/1992 qualifica gli Ambiti	
Territoriali di Caccia: "ripartizioni del territorio agro-silvo-pastorale destina-	
to alla caccia programmata" (v. art. 14, comma 1, della l. n. 157/1992).	
8.4.2) – Il riferimento alla "caccia programmata", evoca una delle fun-	
zioni proprie delle Regioni, in quanto l'art. 9 della citata l. n. 157/1992 asse-	
gna alle Regioni stesse la "programmazione ed il coordinamento, ai fini della	
pianificazione fauniostico-venatoria", mentre attribuisce alle Province le	
"funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna".	
8.4.3) – Le Regioni, dal canto loro, "promuovono forme di gestione	
programmata della caccia" avvalendosi proprio degli "organi direttivi" degli	
Ambiti Territoriali di Caccia: avvalendosi, cioè, dei Comitati di Gestione dei	
predetti Ambiti Territoriali, ex art. 10, comma 6, ed art. 14 della l. n.	
157/1992.	
Inseriti nel concreto esercizio della funzione pubblica di "programmazione e	
coordinamento della pianificazione faunistico-venatoria", i Comitati di Ge-	
stione degli Ambiti Territoriali di Caccia hanno intrinsecamente natura pub-	
blica, come correttamente evidenziato dalla Procura Regionale, consideran-	
do anche che è la stessa legge statale a fissarne i fondamentali assetti orga-	

www.contabilita-pubblica.it www.cor	tabilita-pubblica.it
nizzativi e funzionali, ex art. 14, commi 10 e 11, della l. n. 157/1992.	
8.4.4) – Del resto, è sempre nell'ottica della natura pubblica della fun-	
zione esercitata, che:	
a) le Regioni stabiliscono "con legge le forme di partecipazione, anche eco-	
nomica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei ter-	
ritori compresi negli Ambiti territoriali di Caccia", ex art. 14, comma 9, del-	
la l. n. 157/1992.	
b) i Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali provvedono "all' eroga-	
zione dei contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni a-	
gricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché	
alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini	
della prevenzione dei danni medesimi", ex art. 14, comma 14, della l. n.	
157/1992.	
8.4.5) – Gli interventi della Corte Costituzionale sulla normativa che di-	
sciplina la materia, nei rapporti Stato-Regioni, avvalorano ulteriormente la	
natura pubblica dei più volte menzionati Comitati.	
Il Giudice delle leggi, infatti, sin dal 2000 (v. sent. n. 4/2000 ed ord. n.	
299/2001) ha vagliato la composizione dei Comitati di Gestione degli Ambi-	
ti Territoriali di Caccia, assicurando che la legislazione regionale fosse ri-	
spettosa, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, del principio di "rappre-	
sentatività" che si pone a base dell'art. 14 della l. n. 157/1992, nella compo-	
sizione dei Comitati stessi.	
8.4.5.1) – In particolare, la Corte Costituzionale ha puntualizzato che "la	
1. n. 157/1992 tende ad inserire l'esercizio dell'attività venatoria in un regi-	

me di programmazione incentrato sulla elaborazione di piani faunistici-

venatori, volto ad attuare un bilanciamento di interessi, nell'ambito del quale	
le esigenze dei cacciatori trovano considerazione accanto a quelle di prote-	
zione della fauna selvatica ed a quella produttive degli agricoltori" (v. sent.	
n.448/1997 e n.169/1999).	
8.4.5.2) – In tal senso – ha ulteriormente precisato la Corte Costituzio-	
nale – "l'attuazione degli Ambiti Territoriali di Caccia è prevista in funzione	
del contemperamento [delle predette] esigenze, [quali] ripartizioni del terri-	
torio provinciale, rette da organi attraverso i quali si realizza la parteci-	
pazione della comunità insediata in quel territorio al monitoraggio delle	
risorse faunistiche ed ambientali, accanto a quella di protezione della fauna	
selvatica ed all'attuazione del regime della caccia programmata" (v. sent. n.	
4/2000 ed ord. n. 299/2001 già richiamate nonché, in termini, sent. n.	
268/2010, con grassetto dello scrivente n.d.r.).	
8.4.6) – D'altronde, la rilevanza pubblica dei Comitati di Gestione degli	
Ambiti Territoriali di Caccia è legata anche alla natura pubblica della "fauna	
selvatica".	
Per espressa indicazione normativa, infatti, la fauna selvatica è "tutelata	
nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale", quale "patrimonio	
indisponibile dello Stato", ex art. 1, comma 1, della l. n.157/1992.	
In relazione a ciò, ben si comprende perché:	
a) l' "esercizio dell'attività venatoria è consentito, purché non contrasti con	
l'esigenza di conservazione della fauna selvatica", ex art. 1, comma 2, della	
l. n. 157/1992;	
b) la caccia è soggetta ad apposita "concessione", ex art. 12 della l. n.	
157/1992.	

8.4.7) – In coerenza con la normativa statale, la l.r. Umbria n.19/1995 ha	
valorizzato la fondamentale funzione pubblica dei Comitati di Gestione degli	
Ambiti Territoriali di Caccia, prevedendo:	
a) all'art. 3 ("Piano Faunistico Venatorio Regionale"), i criteri per la	
"costituzione e gestione" degli Ambiti Territoriali della Regione (v. lett. C);	
b) all'art. 4 ("Piani faunistico Venatori Provinciali"), l'acquisizione del	
parere degli "organi di gestione" dei predetti Ambiti Territoriali (ossia dei	
Comitati di Gestione), per l'adozione dei "Piani faunistico-venatori	
provinciali";	
c) all'art. 8 ("Consulta faunistica venatoria regionale"), la presenza dei	
Comitati di Gestione nella "Consulta faunistico-venatoria regionale",	
mediante "un rappresentante" per "ciascun Comitato di Gestione";	
d) agli artt. 10 ("Gestione programmata della caccia") e 11 ("Organi di	
gestione"), gli Ambiti Territoriali di Caccia quali articolazioni necessarie per	
la "gestione programmata della caccia", con assegnazione dei compiti	
operativi ai Comitati di Gestione, che li esplicano anche mediante "forme di	
collaborazione dei cacciatori iscritti".	
8.4.8) – Nel tratteggiato contesto, appare scarsamente conducente l'	
intento delle difese dei convenuti di isolare un patrimonio "privato" degli	
iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia n.3 di Terni, sottratto alla	
giurisdizione per responsabilità erariale della Corte dei conti, rispetto a	
quello "pubblico", che invece vi soggiace, costituito dai fondi erogati dalle	
Amministrazioni pubbliche.	
Tanto, considerando anche che:	
a) i contributi pubblici sono determinati tenendo conto del numero degli	
- u, i commodul pubblici sono accilimitati uncitao como aci municio acgli	

iscritti (soggetti "privati") e della rilevanza degli interventi di gestione	
faunistico-ambientale che essi realizzano, ex art. 40 della l. r. n.14/1994;	
b) la "partecipazione economica" degli iscritti, ossia dei "privati", è	
comunque "determinata d'intesa tra le province, sentiti i Comitati di	
Gestione", e dunque con la partecipazione degli enti pubblici, ex art. 11 della	
l.r. n. 14/1994.	
8.4.8.1) – A ben riflettere, del resto, la partecipazione economica degli	
iscritti è rivolta anzitutto ai fini generali degli Ambiti Territoriali di Caccia,	
senza la cui realizzazione non possono trovare soddisfazione neanche gli	
interessi peculiari, propri degli iscritti stessi.	
8.4.8.2) – Trattasi di un intreccio indissolubile di interessi ("propri",	
degli iscritti, e generali, degli Ambiti Territoriali di Caccia) riscontrabile	
anche nell'A.T.C. n.3 di Terni e che giustifica, per tale Ambito Territoriale,	
anche il particolare regime di provvista del personale amministrativo e	
tecnico.	
Gli artt. 8 e 9 dello Statuto del Comitato di Gestione del predetto A.T.C.	
(approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 541/1998),	
infatti, baricentra la provvista del suddetto personale sul "volontariato",	
facendo specifico "riferimento [in proposito] alle associazioni presenti nel	
Comitato stesso", oltre che al personale degli "enti locali, [ivi]	
rappresentati".	
8.4.8.3) – Nel contesto normativo (statale, regionale e statutario) che	
attiene all'A.T.C. n. 3 di Terni, dunque, può ben dirsi che i conferimenti	
degli "iscritti" stanno alle risorse finanziarie dall'A.T.C. stesso, come le	
attività dei "volontari" stanno alla provvista del relativo personale,	

amministrativo e tecnico. **8.5**) – In conclusione, il Collegio ritiene che il Comitato di Gestione del più volte menzionato A.T.C. di Terni abbia natura pubblica ed i relativi componenti soggiacciano alla giurisdizione risarcitoria di questa Corte, ivi comprendendo i componenti l' "Ufficio di Presidenza" (ex art 6 e 9 dei regolamenti regionali – rispettivamente – n. 19/1995 e n. 6/2008). Tanto, anche in conformità agli orientamenti della Cassazione, circa la natura pubblica dei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia ed all'applicabilità al personale dei Comitati stessi delle disposizioni del d.lgs. n. 165/2001 (v. Cass. Sez. L. n.16467/2012), ivi comprendendo – per quanto di specifico interesse – l'art. 55 del citato decreto legislativo. 8.6) – Alla stregua delle considerazioni finora esposte, dunque, il Collegio afferma la giurisdizione di questa Corte sull'odierna controversia e, per l'effetto, respinge l'eccezione formulata dai convenuti in proposito. 9) – Così definiti i profili della giurisdizione, il Collegio ritiene di respingere anche l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo della causa, formulata in termini generali, per tutte le poste di danno, da alcuni convenuti. Secondo i predetti convenuti, invero, la citazione sarebbe nulla, perché avrebbe omesso "qualunque specificazione sulla natura del danno", al punto da precludere "la possibilità di strutturare un'adeguata difesa" (v. pag. 19 della memoria dell'avv. Pasero e, in termini del tutto identici, pagg. 18-19 delle memorie dell'avv. Baratta e dell'avv. Parroni, depositate tutte nella medesima data del 21/10/2015).

citazione è nulla soltanto quando vi sia "assoluta incertezza sull'oggetto

9.1) – Il Collegio, nel ricordare che per l'art. 3 del r.d. n. 1038/1933 la

della domanda", per <i>petitum</i> e <i>causa petendi</i> , esclude categoricamente che –	
nel caso di specie – l'atto introduttivo del giudizio presenti una simile	
"incertezza".	
Parte attrice, invero, ha dato puntuale indicazione sia della causa petendi,	
legata alle specifiche condotte contestate ai convenuti, che del petitum,	
ovvero del danno derivante da ciascuna delle predette condotte.	
Quanto alle dimensioni ontologiche delle varie ipotesi di danno dedotte in	
giudizio, esse si rapportano tutte a spese non dovute, inutili o comunque	
contrarie o altrimenti estranee ai fini pubblici perseguiti dai Comitati di	
Gestione dell'A.T.C. di Terni, come si desume agevolmente dalla semplice	
lettura dell'atto di citazione.	
9.2) – Si può non essere d'accordo con le accuse della Procura	
Regionale ha mosso ai convenuti, così da contestarne l'impostazione	
generale e le specifiche articolazioni motivazionali, ma ciò attiene al merito	
della causa e non investe minimamente il rito, in rapporto al quale emerge	
una citazione che delinea adeguatamente i suoi contenuti essenziali.	
9.3) – Per quanto finora esposto e considerato, dunque, l'eccezione in	
discorso va disattesa.	
10) – A ben altra conclusione, invece, perviene il Collegio	
relativamente all'eccezione di "nullità" (recte: inammissibilità) della	
citazione per diversità del suo contenuto rispetto a quello dell'invito a	
dedurre, ex art. 5, comma 1, della l. n.19/1994.	
Le difese dei convenuti che hanno dedotto tale eccezione ne hanno	
limitato la portata alla sola voce di danno da compensi ai consulenti esterni,	
(€296.683,57), ex pagg. 18-30 dell'atto introduttivo della causa.	

10.1) – Secondo le predette difese, la Procura avrebbe variato	
notevolmente l'impianto accusatorio della citazione, rispetto a quello	
dell'invito a dedurre (ex art. 5, comma 1, della l. n. 19/1994 e s.m.i.), in	
quanto :	
a) nell'invito a dedurre, il danno sarebbe stato addebitato "ai componenti del	
Comitato di Gestione dell'ATC (ex art. 3 del regolamento regionale Umbria	
n. 19/1995 ed art. 4 del successivo reg. n. 6/2008) che hanno determinato ed	
avallato [le] scelte [sulle consulenze], approvando le relative spese nel corso	
degli anni";	
b) in citazione, invece, il danno stesso è stato addebitato ai componenti	
dell'Ufficio di Presidenza (ex art. 6 del citato regolamento n. 19/1995 ed art.	
9 del successivo reg. n. 6/2008) che "nel periodo 2007-2009 non avrebbero	
attivato il recesso dai contratti stipulati nel 2001 e che, dal 2009, non	
avrebbero operato il recesso per gli anni successivi, dopo aver rinnovato i	
contratti" stessi nel medesimo 2009 (v. pag. 28 e ss. della memoria dell'avv.	
Parroni e pagg. 36 e ss. della memoria dell'avv. dell'avv. Baratta depositate	
entrambe il 21/10/2015).	
10.2) – Dal canto suo, in aula, parte attrice ha sostenuto che le	
variazioni riscontrabili tra l'invito a dedurre e la citazione sono del tutto	
marginali e costituiscono delle modifiche consentite.	
10.3) – Il Collegio ritiene, anzitutto, di dare atto che le modifiche	
rilevate dai convenuti sono effettivamente riscontrabili negli atti della	
Procura Regionale.	
Nell'invito a dedurre, infatti, il danno da consulenze esterne è stato	
addebitato al "Comitato di Gestione dell'ATC n. 3 che consapevolmente [ha	

proceduto] alla stipula dei contratti con i quali [sono stati] conferiti incarichi	
professionali i quali, nonostante la durata iniziale, [sono stati] continuamente	
rinnovati annualmente [] addirittura con la clausola del tacito rinnovo" (v.	
pag. 38), così che i componenti del predetto Comitato hanno "determinato ed	
avallato [la scelta dei consulenti esterni], approvando le relative spese nel	
corso degli anni" (v. pag 52-53).	
Nell'atto di citazione, invece, il danno stesso è stato addebitato all' "Ufficio	
di Presidenza" dell' ATC n. 3 di Terni, nel rilievo che "dalla lettura delle	
competenze attribuite al Comitato di Gestione non emergono esplicitamente	
compiti relativi alla stipula dei contratti di collaborazione" (v. pag. 29),	
addebitando ai componenti del cennato Ufficio:	
a) la condotta omissiva di non aver attivato il recesso dei contratti in essere,	
per il periodo 2007-2009;	
b) la condotta commissiva di aver rinnovato, "tramite il Presidente che	
formalmente li sottoscrisse", i contratti stessi nel 2009;	
c) ancora la condotta omissiva della mancata risoluzione dei ripetuti contratti	
negli anni successivi al 2009 (v. pag. 30).	
10.4) – Accertata la consistenza delle modifiche introdotte nell'atto di	
citazione, rispetto al contenuto dell'invito a dedurre, il Collegio ritiene che	
trattasi di modifiche affatto marginali, in rapporto alla funzione propria	
dell'invito a dedurre stesso.	
10.4.1) – Si ricorda che, secondo l'orientamento nomofilattico delle	
Sezioni Riunite, l'invito a dedurre ha una duplice funzione: istruttoria e di	
anticipata difesa (v. SS.RR. sent. n. 7-QM/1998 paragrafo 3).	
Tenendo conto di tale duplice funzione, le variazioni consentite tra l'invito a	

dedurre e la citazione sono solo quelle che, coerenti con la funzione	
istruttoria dell'invito stesso, non ne sacrifichino la sua funzione di anticipata	
difesa (v. paragrafo 6 della citata sent. n. 7-QM/1998).	
10.4.2) – Nel caso di specie, la citazione ha superato tale limite.	
I convenuti, infatti, sono stati evocati in giudizio nelle vesti ci	
componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'ATC di Terni, con accuse	
articolate nel tempo, per condotte omissive (dal 2007 al 2009), commissive	
(nel 2009) e nuovamente omissive (dal 2009 in poi), laddove l'intimazione	
dell'invito a dedurre li aveva riguardati nelle vesti di componenti del	
Comitato di Gestione dell'A.T.C. di Terni, per una condotta sostanzialmente	
identica nel tempo (commissiva), per tutta la durata del periodo in	
riferimento, costituita dalla "stipula" e "rinnovo" - anche "tacito"- dei	
contratti di consulenza (v. pag. 38 e 53 dell'invito a dedurre).	
10.4.3) – Il divario tra la citazione in giudizio e l'invito a dedurre,	
pertanto, mortifica palesemente la funzione di anticipata difesa dell'invito	
medesimo e determina, perciò stesso, l'inammissibilità della citazione, ex	
SS. RR. sentenze n. 7-QM e n. 14-QM del 1998.	
10.5) – La declaratoria di inammissibilità della citazione per la più	
volte menzionata voce di danno, da valere nei confronti dei convenuti sigg.	
Eroli, Bartoli, Malacchia, Fabi, Fontanella ed Amici, assorbe ogni altra	
censura e deduzione delle difese dei medesimi, senza neanche considerare	
che:	
a) i sigg. Bartoli e Malacchia, "non avevano ricevuto nessuna contestazione	
[per il danno in parola] in sede di invito a dedurre";	
b) i sigg. Fabi, Bartoli e Malacchia "non erano membri dell'Ufficio di	
, 50	

Presidenza" dell'ATC di Terni, per il periodo considerato dalla Procura (v.,	
per quanto sub <i>a</i> e <i>b</i> , pagg. 30-31 della memoria dell'avv. Parroni, depositata	
il 21/10/2015).	
10.6) – La declaratoria di inammissibilità della citazione esaurisce il	
giudizio per il sig. Amici, convenuto per la sola voce di danno da consulenze	
esterne, ma non consente di liquidare onorari e compensi al suo difensore (ex	
art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 543/1996 e s.m.i.), dato il valore meramente	
processuale della presente pronuncia (v., in proposito, SS.RR. n. 3-	
QM/2008).	
11) – Tutto ciò premesso, e rinviando l'esame dell'eccezione di	
prescrizione alla trattazione delle singole poste di danno per la quale è stata	
formulata, il Collegio ritiene di accogliere la domanda attrice, nei limiti che	
seguono, per le voci di danno da:	
a) "rimborso spese di viaggio al Presidente Eroli" (ex pagg. 4-7 della	
citazione);	
b) "spese non inerenti [all'A.T.C. n. 3 di Terni], liquidate a terzi dal	
Presidente Eroli" (ex pagg. 8-11);	
c) "erogazione di retribuzioni a favore di personale illecitamente assunto con	
contratto di lavoro a tempo indeterminato" (ex pagg. 11 – 18 della citazione).	
La domanda attrice è, invece, da respingere per la voce di danno da	
"ingiustificata e diseconomica costituzione dell'associazione Agrifauna" (ex	
pagg. 31 – 39).	
12) – Venendo, dunque, al danno da "rimborso spese di viaggio al	
Presidente Eroli", è da dire che la fondatezza della domanda attrice si basa	
proprio sull'assenza, in fatto, di una qualche documentazione che dia conto	
1 -1	

delle finalità istituzionali dei viaggi eseguiti dal predetto con il mezzo	
proprio, oggetto dei conseguiti rimborsi chilometrici. Manca finanche un'	
autodichiarazione dell'interessato che illustri: (a) le predette finalità, (b)	
l'effettività del viaggio stesso e (c) l'impossibilità di compierlo con mezzi	
pubblici.	
Sono in atti solamente le "tabelle riepilogative" della richiesta di rimborso,	
con indicazione della data, della località e dei chilometri percorsi, oltre che	
delle ricevute dei pedaggi stradali, dove allegati (v. documentazione di cui	
alla nota deposito atti n. 1 della Procura Regionale).	
12.1) – Le argomentazioni difensive, esposte nella memoria di	
costituzione in giudizio, depositata il 21/10/2015 (v. pagg. 19 – 24), non	
aiutano a superare tale grave lacuna e, anzi, riducono il problema della	
mancanza della predetta documentazione ad "un dato [puramente] formale"	
(v., in particolare, pagg. 22-23 della citata memoria), irrilevante –secondo	
parte resistente – quanto alla effettività del viaggio ed alla dimostrazione	
delle sue finalità istituzionali, entrambe (effettività e finalità istituzionali)	
non contestate – secondo parte resistente medesima – da parte attrice.	
Dalla citazione nel suo complesso, al contrario, emerge con ogni evidenza	
che parte attrice dubita della pertinenza stessa del viaggio ai fini	
istituzionale, oltre che – in alcuni casi – della sua effettività.	
12.2) – Né, sul piano probatorio, è da condividere l'impostazione	
della difesa di parte resistente, secondo cui: "il danno vi sarebbe solamente	
ove la Procura avesse provato che le missioni per le quali è stato liquidato il	
rimborso chilometrico non fossero mai state effettuate" (v. ancora pag. 22	
della memoria di costituzione in giudizio).	

La liquidazione di una qualsivoglia spesa, e quindi anche quella relativa al	
rimborso chilometrico, presuppone sempre l'allegazione della relativa	
documentazione giustificativa, nella quale vanno considerati anche (e	
soprattutto) gli atti che danno adeguatamente conto delle finalità istituzionali	
perseguite e dunque, nel caso, di quelle per le quali il convenuto ha eseguito	
il viaggio.	
Alla stregua di quanto precede, pertanto, è il convenuto che deve dare la	
prova positiva (mediante adeguata documentazione giustificativa)	
dell'effettività del viaggio e della sua correlabilità ai fini istituzionali dell'	
A.T.C. n. 3, e non è certo la Procura Regionale a dover dare la prova	
negativa del contrario.	
12.3) – Per quanto finora esposto e considerato, dunque, la domanda	
attrice va accolta, nei limiti della prescrizione, pure eccepita per il danno in	
parola, senza neanche considerare – per rafforzare la pronuncia di condanna	
– la giurisprudenza invocata dalla Procura in citazione (comunque	
pertinente), alquanto rigorosa nel richiedere che a base delle spese correlate a	
viaggi e missioni vi sia sempre un'adeguata documentazione giustificativa	
(v. Sez. Giur. Reg. Lombardia n. 388/2012, con richiami ivi a Sez. II Centr.	
App. n. 275/2007, nonché Sez. Giur. Reg. Basilicata n. 47/2012 e Sez. Giur.	
Reg. Abruzzo n. 378/2010).	
12.4) – Quanto alla prescrizione, più in dettaglio, è da evidenziare	
che la difesa del convenuto ha formulato la relativa eccezione facendo	
presente che "l'invito a dedurre è stato notificato nei primi giorni del mese di	
ottobre 2013" (v. pag. 67 della memoria di costituzione in giudizio).	
Il Collegio, nel rilevare che l'esordio della prescrizione coincide con il	
•	

momento dell'attualizzazione del danno e perciò decorre - nel caso - dal	
pagamento dei rimborsi conseguiti dal Presidente Eroli, ritiene che il diritto	
azionato dalla Procura sia prescritto per tutte le liquidazioni disposte fino al	
20/10/2008 (quale esse risultano dal riepilogo allegato dalla Procura (v. nota	
deposito atti n. 1), così che il danno residuo resta circoscritto, per il 2008, al	
minor importo di €492, rispetto a quello di €2.280,27 indicato in citazione	
(v. pag. 7 dell'atto introduttivo della causa).	
Affermata la prescrizione del diritto risarcitorio anche per i rimborsi liquidati	
nel 2007 (€1.301,02), la quota parte del danno del 2008 che residua (€492)	
va aggiunta alla analoghe spese sostenute per il 2009 (€ 3.954,19), per il	
2010 (€ 2.292,24) e per il 2011 (€ 2.018,19), così che il convenuto va	
condannato al pagamento della complessiva somma di €8.756,62.	
12.5) – Sul piano dell'elemento soggettivo, il Collegio ritiene che la	
mancanza di adeguata documentazione giustificativa della spesa, tale da non	
consentirne neanche la verifica della riconducibilità ai fini istituzionali	
dell'Amministrazione di appartenenza, esprima sicuramente una condotta	
gravemente colposa in chi era tenuto ad allegare la documentazione stessa,	
soprattutto quando, come nel caso di specie, ricopre la posizione di vertice in	
detta Amministrazione.	
Né risulta che la difesa del convenuto abbia addotto argomenti particolari per	
escludere la colpa grave del proprio assistito per la voce di danno in	
discussione, essendosi limitata ad una generica doglianza sul carattere vago	
 delle affermazioni della Procura in proposito (v. pagg. 62-67 di tale	
memoria).	
13) – Così definiti i profili del danno da "rimborso spese di viaggio",	

il Collegio –come anticipato – ritiene fondata anche la pretesa attrice per il	
danno da "spese non inerenti [all'A.T.C. n. 3 di Terni], liquidate a terzi dal	
Presidente Eroli" (ex pagg. 8-11 della citazione in giudizio)	
13.1) – Al riguardo, la Procura ha elencato in citazione una serie di	
spese (v. pagg. 8-9) per l'acquisto di beni e servizi che, a suo giudizio, "non	
rientra[no] nelle finalità istituzionali dell'associazione", disposte dal	
"presidente Eroli con l'apposizione della propria sigla sui documenti	
giustificativi di spesa" (v. pag. 10 e ss della citazione).	
13.2) – Dal canto suo, la difesa del predetto, dopo aver eccepito	
anche in questo caso la prescrizione, ha sostenuto che "la maggior parte delle	
spese [sono] spese di funzionamento [e perciò] ben potevano essere	
liquidate" (v. pag. 25 della memoria di costituzione in giudizio).	
In particolare, la difesa di parte resistenze ha fatto riferimento ad una serie di	
spese che, a suo avviso, potevano essere sostenute, come quella di €300,	
attinente "alla messa in opera di un tubo dell'acqua per un intervento di	
manutenzione di un recinto in località Castel Todino Acquasparta", ovvero	
attinente all'acquisto di beni rimasti "nella disponibilità dell'ATC", ovvero	
ancora attinenti a "spese di rappresentanza".	
La ridetta difesa ha tuttavia riconosciuto che la spesa per "profumi vari" (€	
89,00) non è pertinente, in quanto i profumi stessi erano "destinati alle	
dipendenti dell'A.T.C." (v. pagg. 24-27).	
13.3) – Il Collegio, nel divario delle posizioni delle parti così	
delineato, ritiene di dover dichiarare anzitutto la prescrizione del diritto	
risarcitorio per tutte le spese sostenute prima del quinquennio anteriore alla	
notifica dell'invito a dedurre.	

La relativa eccezione, infatti, è stata sollevata in via "principale" (ossia quale	
preliminare di merito) per la voce di danno in discussione (v. intervento in	
aula della difesa del convenuto), a differenza delle analoghe eccezioni,	
sollevate in via "subordinata" per le altre voci di danno.	
In relazione a quanto sopra, il diritto risarcitorio per la voce di danno	
all'esame va dichiarato prescritto per tutte le spese sostenute fino al mese di	
ottobre del 2008, atteso che l'invito a dedurre è stato notificato "nei primi	
giorni del mese di ottobre 2013" (v. precedente paragrafo 12.4).	
Resta esclusa (per il 2008) dall'ambito della prescrizione la spesa sostenuta il	
30/10/2008, attinente alla "messa in opera [di un] tubo dell'acqua in località	
Castel Todino – Acquasparta" (v. pag. 8 della citazione in giudizio).	
13.4) – Tale spesa, peraltro, può essere ritenuta coerente con i fini	
propri dell'ATC n. 3 di Terni, in quanto sussistono elementi in atti (v.	
documentazione allegata alla memoria di costituzione in giudizio) che	
consentono di ipotizzarne la funzionalizzazione ad un "intervento di	
manutenzione di un recinto in località Castel Todino-Acquasparta" (v. anche	
pag. 25 della memoria di costituzione in giudizio).	
13.5) – Al di fuori della spesa appena menzionata, e di quelle coperte	
dalla prescrizione, tutte le altre spese (v. elenco pagg. 9-10 della citazione in	
giudizio) radicano e giustificano pienamente la pretesa risarcitoria della	
Procura Regionale.	
Tanto è da dire anzitutto per i beni che secondo la difesa del convenuto sono	
stati destinati all'ATC n. 3 di Terni ("pulitore Vaporella", "quadro per	
ufficio", "climatizzatore De Longhi", ecc.), per i quali non risulta alcuna	
presa in carico da parte dell'ATC stesso. Ma la fondatezza della domanda	

attrice è da ripetere anche per le c.d. "spese di rappresentanza".

La maggior parte di tali spese, infatti, è destinata all'acquisto di beni per i dipendenti dell'ATC n. 3 di Terni, ovvero per i rappresentanti degli enti e delle associazioni presenti nel Comitato di Gestione dell'ATC stesso ("pizza, spumante, bicchieri, panettone, pandoro, prosecco, profumi vari", ecc.) e ciò, di per sé, esclude che si sia in presenza di autentiche "spese di rappresentanza", le quale – come noto – sono rivolte ai terzi, ossia a personale esterno all'ente, per la promozione dell'ente stesso.

va condannato al pagamento della complessiva somma di €1.760,93 per la voce di danno in riferimento, sussistendo anche la colpa grave del medesimo.

Sotto quest'ultimo profilo, il Collegio ritiene che integri gli estremi di una condotta gravemente colposa quella di chi, come l'odierno convenuto, disponga spese per le quali non è percepibile la pertinenza con i fini dell'ente che ne ha sostenuto i costi e, addirittura, confonda le regalie ed i rinfreschi al personale dell'ente stesso con le "spese di rappresentanza", mostrando grave imperizia nella gestione delle risorse pubbliche ed un'altrettanto grave negligenza nell'assumere appropriate informazioni al riguardo.

D'altronde, e con ciò si chiude sul punto, non risulta che la difesa del

convenuto abbia addotto, anche per il danno in discorso, argomenti particolari per escludere la colpa grave del proprio assistito, essendosi ancora una volta limitata a lamentare solamente la genericità delle affermazioni della Procura sulla colpa grave del convenuto medesimo (v. pagg. 62-67 di tale memoria).

14) – Da ultimo, il Collegio ritiene fondata, nei limiti che seguono, la

domanda attrice anche per il danno da "erogazione di retribuzioni a favore di	
personale illecitamente assunto con contratto di lavoro a tempo	
indeterminato" (v. pagg. 11-18 della citazione in giudizio).	
14.1) – Come correttamente evidenziato in proposito dalla Procura	
Regionale, la trasformazione del rapporto di lavoro (da tempo determinato a	
tempo indeterminato) delle sig.re Trocchi Carla, Rosati Emanuela, Baccaro	
Sabrina e Malacchia Katia, da parte del Comitato di Gestione dell'A.T.C. n.	
3 di Terni (ex deliberazione del 15/3/2004), è stata assunta in palese	
violazione dell'art. 18 del regolamento regionale n. 19/1995 (v. pag. 12	
dell'atto introduttivo della causa).	
Il citato articolo, infatti, fa "espresso divieto ai comitati di gestione di	
stabilire rapporti di lavoro a tempo indeterminato", precisando che : "in caso	
di inadempienza, i componenti del comitato rispondono solidalmente dei	
danni".	
E' appena il caso di rilevare che una simile disposizione è del tutto	
funzionale all'idea di fondo, perseguita dal sistema ed enucleabile dalle varie	
disposizioni (statali, regionali e statutarie) che si riferiscono agli Ambiti	
Territoriali di Caccia, di privilegiare l'apporto dei "volontari" nell'attività	
lavorativa degli Ambiti Territoriali stessi, ivi comprendendo anche i	
dipendenti degli enti locali, magari da mettere a disposizione dei ridetti	
Ambiti mediante "comando" (ex comma 2 del precitato art. 18 del reg.	
regionale n. 15/1995).	
Per quanto specificamente attiene alla provvista del personale dell'A.T.C. n.	
3 di Terni, si richiamano – nel senso dianzi indicato – le disposizioni degli	
 artt. 8 e 9 del relativo statuto.	

14.1.1) – La trasformazione dei quattro rapporti di lavoro in	
riferimento, in realtà, ha costituito un vulnus al sistema, ispirato – nei suoi	
fini ultimi – al più ampio coinvolgimento (laburista ed economico) degli enti	
territoriali e delle associazioni interessate, oltre che degli iscritti agli Ambiti	
territoriali di Caccia, come evidenziato sub precedenti paragrafi 8.4.5.2) ed	
8.4.8.3).	
Dal momento della trasformazione dei cennati rapporti lavorativi in poi, del	
resto, non risulta che l'ATC. n. 3 di Terni abbia inoltrato ulteriori richieste di	
comando di personale agli enti territoriali, come aveva fatto in precedenza,	
né risulta che abbia cercato "volontari" per le proprie esigenze lavorative (v.,	
per i richiami a tali richieste di personale anche le memorie degli avv.	
Pasero, pag. 22-23; dell'avv. Parroni, pagg. 22-23; dell'avv. Barratta, pagg.	
30-31).	
Una simile lesione, rilevantissima sul piano valoriale, ha avuto anche	
negativi risvolti economici per il predetto A.T.C., sui quali si è innestata la	
domanda risarcitoria della Procura.	
14.1.2) – Trattasi, peraltro, di domanda da esaminare attentamente, al	
fine di individuare correttamente – sul piano giuscontabile – il danno da	
risarcire, naturalmente dopo aver dato conto delle ragioni delle difese dei	
convenuti, circa l'insussistenza – a loro dire – dall'antigiuridicità	
dell'addebitata condotta.	
14.2) – Secondo le difese dei resistenti, infatti, "i profili di	
irregolarità ipotizzati dalla Procura Regionale [risulterebbero] attualmente	
sanati dalle previsioni dettate dal Regolamento Regionale n. 6 del 2008, che	
ha abrogato il Regolamento Regionale approvato nel 1995" e che ha	

"espunto dall' ordinamento giuridico [] il divieto di assumere personale a	
tempo indeterminato e la connessa responsabilità per i danni derivanti da tale	
scelta", ex art. 21 del precitato regolamento del 2008 (v. pag. 25 della	
memoria dell'avv. Pasero ed analoghe considerazioni nelle memorie degli	
altri difensori).	
14.2.1) – Il Collegio nel rilevare che la modifica normativa invocata	
dai predetti difensore è intervenuta quando (2008) l'illecito contabile si era	
già ampiamente consumato (2004), così da escludere – per ciò stesso – ogni	
effetto "sanante", ritiene che le disposizioni del richiamato art. 21 non	
consentano – se rettamente intese – di assumere personale a tempo	
indeterminato, o di stabilizzare a tempo indeterminato il personale già in	
servizio.	
Il ripetuto art. 21, infatti, impone anzitutto ai Comitati di Gestione di	
individuare "la dotazione organica del personale necessario ad assicurare lo	
svolgimento delle funzioni tecniche ed amministrative" e di sottoporre tale	
dotazione alla "approvazione della Provincia" (comma 1).	
In secondo luogo, obbliga "la Provincia o gli altri enti locali, il cui territorio	
ricade in quello gestito dall'A.T.C., [a fornire] il personale previsto nella	
dotazione organica" di cui sopra (comma 2).	
Da ultimo, vieta di "instaurare rapporti di lavoro con soggetti diversi da	
 quelli in servizio, alla data di entrata in vigore del [nuovo] regolamento"	
(comma 3).	
14.2.2) – Le difese dei convenuti, valorizzando tale ultima	

02/01/2016 37

disposizione, ritengono che le quattro dipendenti in servizio a tempo

indeterminato già prima dell'entrata in vigore del regolamento regionale del

2008, con l'entrata in vigore di tale regolamento "sarebbero state comunque	
assunte a tempo indeterminato" (v. pag. 26 della memoria dell'avv. Pasero	
ed analoghe affermazioni nelle memorie degli altri difensori).	
14.2.2) – Una pacata ed imparziale lettura delle disposizioni dell'art.	
21 del regolamento regionale n.6/2008, porta al sereno convincimento che	
non sarebbe stata giuridicamente possibile alcuna stabilizzazione a tempo	
indeterminato del personale dell'A.T.C. n. 3 di Terni già in servizio, neppure	
dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso. Tanto, considerando che il	
citato articolo 21, nell'escludere "rapporti di lavoro con soggetti diversi da	
quelli in servizio", fa riferimento ai rapporti di lavoro in essere nell'	
implicito – ma chiaro - presupposto della loro conformità alle disposizioni	
dell'art. 18 dal regolamento n. 19/1995 (rapporti di lavoro a tempo	
determinato).	
Dal più volte richiamato art. 21, invero, emerge semplicemente la volontà di	
consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere	
nel 2008, all'evidente fine di favorire la realizzazione del nuovo sistema di	
provvista di personale da parte degli enti locali, introdotto dal medesimo art.	
21.	
14.2.3) – Né induce a diversa conclusione l' "interpretazione	
autentica della Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo	
Economico", di cui alla nota-pec del 18/10/2013, invocata dalla difesa dei	
convenuti (v. pag. 26 della memoria dell'avv. Pasero ed analoghi richiami a	
tale nota da parte degli altri difensori).	
La predetta nota (allegata dall'avv. Baratta), infatti, non appare conducente ai	
fini perseguiti dalle difese dei convenuti, in quanto si limita a formulare la	

richiesta di interpretazione autentica dell'art. 21 alla Direzione Regionale	
Agricoltura e Foreste – Servizio Caccia e Pesca, esprimendo l'esigenza di	
una conferma sull'idea che dopo l'entrata in vigore del regolamento del 2008	
"il Comitato di Gestione dell'ATC non [possa] instaurare nuovi [rapporti di	
lavoro] con soggetti diversi da quelli in servizio".	
Maggiore interesse riveste invece, secondo il Collegio, la nota-pec a firma	
del dott. Roberto Berretta del Servizio Caccia e Pesca della Regione (allegata	
anch'essa dall'avv. Baratta), di "riscontro alla nota-pec prot. n. 0141485-	
2013", nella quale chiaramente si precisa che dopo il 2008 il Comitato di	
Gestione dell'ATC non può instaurare nuovi rapporti di lavoro con soggetti	
diversi da quelli in servizio e che il personale dell'ATC stesso deve essere	
fornito dagli enti locali.	
Le richiamate note, dunque, confermano – nella loro corretta lettura – che	
nell'art. 21 del regolamento del 2008 non è riscontrabile alcuna volontà di	
"sanare" gli eventuali rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati in	
spregio all'art. 18 del regolamento n. 19/1995, come quelli dedotti in	
giudizio.	
14.3) – Acclarata l'antigiuridicità della condotta, il Collegio ritiene	
che da essa ne sia derivato sicuramente un danno, in rapporto essenzialmente	
al sistema di copertura del fabbisogno di personale dell'A.T.C. n. 3 di Terni,	
mediante il ricorso ai dipendenti degli enti locali ed al volontariato, ex	
1 10/1005 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
regolamento regionale n. 19/1995 e Statuto del medesimo A.T.C.	
regolamento regionale n. 19/1995 e Statuto del medesimo A.T.C. 14.3.1) – Al riguardo, vale premettere che, secondo parte attrice, il danno è	
14.3.1) – Al riguardo, vale premettere che, secondo parte attrice, il danno è	

della nota	deposito	atti	della	Procura	Regionale	n.	1	(v.	pag.	17	della	
citazione i	n giudizio)).										

14.3.2) – Le difese dei convenuti, per contro, hanno escluso la
sussistenza di qualsiasi danno, nel rilievo che, "qualora l'Amministrazione
provinciale avesse accolto le richieste di personale, formulate dal Presidente
dell'A.T.C. n. 3, il costo del personale stesso [] sarebbe stato comunque a
carico dell'A.T.C.], atteso che [il] personale in regime di comando grava
sull'ente che lo utilizza" (v. pagg. 23-24 della memoria dell'avv. Pasero ed
analoghe considerazioni nelle memorie degli altri difensori).

14.3.3) – Il Collegio, tendenzialmente concorda con la linea dei difensori dei convenuti, circa la mancanza di danno, ma solo per la parte di copertura del fabbisogno di personale dell'A.T.C. n.3 di Terni che si sarebbe potuto

realizzare con il comando dei dipendenti degli enti locali.

(mediante la stabilizzazione), mentre l'avrebbe dovuto sopportare l'ente locale (se fosse stato in posizione di comando), ha comunque creato un "vantaggio" all'ente locale stesso, che il giudice deve considerare, ai fini della determinazione del danno per il predetto A.T.C.

Il fatto che l'A.T.C. n.3 di Terni abbia sopportato il costo di tale personale

comunità amministrata" (ex art. 1, comma 1-bis della 1. n°20/1994 nel testo introdotto dall'art. 3 della 1. n°639/1996), infatti, è stata modificata dall'art. 17, comma 30-quater, del d.1. n. 78/2009 (convertito dalla 1. n. 141/2009), nel senso che i vantaggi che il Giudice deve valutare possono riferirsi anche ad un'amministrazione diversa da quella danneggiata (v. Sez. Terza Centrale

App. n. 326/2011), in una valutazione che tenga conto anche dei casi, come

La norma sui "vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla

quello di specie, in cui alla spesa di un ente corrisponde un pari risparmio (e	
dunque un vantaggio) per un altro ente (v. in proposito, di questa Sezione, le	
sentenze n. 110/2014 e sent. n. 43/2015).	
Alla strega di tale norma, pertanto, non è derivato alcun danno dalla stabiliz-	
zazione del più volte menzionato personale, stante anche la effettività della	
prestazione lavorativa e la necessarietà della stessa, neanche messa in discus-	
sione dalle parti.	
Al contrario, il Collegio ritiene sussistente il danno per la parte di copertura	
del fabbisogno di personale dell'A.T.C. n. 3 di Terni che si sarebbe potuto	
realizzare con personale "volontario" (e dunque senza costi) e che è stata	
invece assicurata con il personale stabilizzato a tempo pieno (con una	
conseguente spesa).	
Trattasi di danno da addebitare senz'altro ai convenuti, sussistendo anche	
la loro colpa grave.	
14.4) – Le difese dei convenuti hanno invocato, per escludere la colpa	
grave dei loro assistiti, il parere dell'avv. Giannini in data 13/4/2004 (v. all.	
3. A. 7. della nota deposito atti n. 1 della Procura) che, investito	
appositamente della questione, ha considerato un "atto doveroso" la	
"trasformazione" dei contratti in discorso (v. pagg. 39 – 42 della memoria	
dell'avv. Pasero e conformi argomenti nelle memoria degli altri difensori).	
Il Collegio, a fronte del chiaro tenore letterale dell'art. 18 del regolamento	
regionale n.19/1995, ritiene che il cennato parere non valga a ridurre il grado	
di colpa dei convenuti, tenuto conto sia della linearità delle relative	
disposizioni, sia della funzionalizzazione del divieto di assunzione a tempo	
indeterminato ivi previsto alla valorizzazione della collaborazione del	

personale degli enti locali e dei volontari.	
Del resto, come correttamente evidenziato dalla Procura, il parere in discorso	
ha considerato solo gli aspetti estrinseci (di tipo giuslavorista) dei rapporti	
dell'ATC n. 3 di Terni con le dipendenti stabilizzate a tempo indeterminato,	
ma non ha considerato affatto "la natura pubblica delle risorse finanziarie	
utilizzate [] e soprattutto la coerenza della disciplina legislativa delle	
dotazioni organiche [degli Ambiti Territoriali di Caccia] con [il loro]	
indubbio inserimento nel modulo organizzativo voluto dal legislatore per lo	
svolgimento delle funzioni e poteri pubblicistici in materia di caccia" (v.	
pagg. 15-16 dell'atto introduttivo della causa).	
Trattasi di aspetti sicuramente noti, o che comunque sarebbero dovuti essere	
noti agli odierni convenuti ed ingiustificatamente ignorati, la cui mancata	
considerazione da parte dei medesimi esprime la loro colpa grave, in termini	
di grave imperizia e di altrettanto grave negligenza nel cercare di conoscere	
gli elementi essenziali per il corretto esercizio delle loro funzioni. E ciò vale	
anche per il dott. Agostini, per il quale la difesa ne ha sottolineato la scarsa	
esperienza amministrativa, in quanto "laureato in Scienze Agrarie e	
componente del Comitato di Gestione dell'ATC n. 3 [in rappresentanza]	
della locale associazione degli agricoltori" (v pagg. 7 e ss. della relativa	
memoria di costituzione in giudizio), data la rilevanza basilare che gli	
indicati aspetti rivestono per il buon governo dell'A.T.C. n.3 di Terni.	
14.4) – Il Collegio, peraltro, è ben consapevole del fatto che l'apporto	
del personale volontario non avrebbe potuto avere un grande peso nella	
soddisfazione del fabbisogno operativo dell'ATC n. 3 di Terni.	
Tale circostanza, invero, induce a valutare con attenzione e prudenza il	

Ì	www.comabilita-pubblica.it	itabilita-pubblica.it
	danno in parola, ma certamente non lo esclude.	
	Trattasi, peraltro, di danno da liquidare in via equitativa, stante l'	
	impossibilità di provarlo nel suo preciso ammontare, ex art. 1226 c.c.	
	Nella determinazione del più volte menzionato danno, si deve tener conto	
	della già ricordata penuria di personale che pratica il volontariato, nonché	
	della discontinuità della relativa attività lavorativa, dell'inesperienza dei	
	volontari e quindi della non elevata qualità della prestazione resa.	
	Trattasi di criteri di orientamento dell'esercizio del potere discrezionale del	
	giudice (ex precitato art. 1226 c.c.) che inducono a fissare l'ammontare del	
	danno in discorso nel 10% dell'importo complessivo della spesa sostenuta	
	dall'A.T.C. n.3 di Terni per il personale stabilizzato, comprensiva della	
	rivalutazione monetaria e degli interessi chiesti da parte attrice, al netto della	
	parte della spesa stessa coperta dalla prescrizione del relativo diritto	
	risarcitorio.	
	14.5) – Le difese dei convenuti, invero, hanno eccepito la	
	prescrizione del diritto risarcitorio, deducendola in via preliminare per il	
	dott. Agostini (v. pag. 5 della relativa memoria di costituzione in giudizio) ed	
	in via subordinata per tutti gli altri (v. pag. 43 della memoria di costituzione	
	in giudizio dell'avv. Pasero e in senso analogo le memorie di costituzione in	
	giudizio dell'asvv. Parroni e Baratta).	
	14.5.1) – L'eccezione è, come appena detto, parzialmente fondata.	
	L'invito a dedurre, infatti, è stato notificato ai convenuti "nei primi giorni del	
	mese di ottobre del 2013" (v. pag. 44 della memoria dell'avv. Pasero, pag. 60	
	della memoria dell'avv. Parroni e pag. 67 della memoria dell'avv. Baratta),	

ovvero "il 30/9/2013" (v. pag. 5 della memoria dell'avv. Notari), mentre la

Procura ha esercitato l'azione di danno per le spese relative agli anni 2007–	
2012 (v. pag. 17 dell'atto introduttivo della causa).	
La notifica dell'invito a dedurre alle indicate date, ovviamente non copre la	
quota-parte del diritto risarcitorio che si riferisce alle spese sostenute prima	
del quinquennio anteriore alla notifica stessa .	
Tale parte di danno, relativa alle spese del 2007 (€87.148,90) ed ai primi	
nove mesi del 2008 (€67.080,67), resta pertanto prescritta, mentre il diritto	
stesso rimane utilmente azionato per la quota-parte che si riferisce alle spese	
degli anni 2009-2012.	
L'ammontare complessivo del diritto risarcitorio che non risulta prescritto,	
dunque, è pari ad €431.574,87, comprensiva della quota di €22.360,22 degli	
ultimi tre mesi del 2008 (v. ancora pag. 17 dell'atto introduttivo della causa).	
14.5.2) – Rimanendo ancora al tema di prescrizione, è da precisare	
che il Collegio non condivide la tesi della difesa del dott. Agostini, volta ad	
affermare la responsabilità del predetto per le sole spese sostenute "nel corso	
del proprio mandato", conclusosi nel 2005, e per le quali sarebbe prescritta	
l'azione risarcitoria, in relazione all'indicata data di notifica dell'invito a	
dedurre (v. pagg. 5-6 della relativa memoria di costituzione in giudizio).	
Osserva il Collegio che il dott. Agostini ha incontestabilmente partecipato	
all'adozione della censurata deliberazione del marzo 2004, dalla quale è	
derivato il danno e tanto basta per risponderne anche oltre i limiti del suo	
mandato.	
Il danno in discussione, infatti, è un "danno di durata", difficilmente	
recuperabile dai componenti del Comitato di Gestione subentrato a quello in	
cui ha operato il dott. Agostini, in quanto legato ad un rapporto di lavoro a	
1,,	

tempo indeterminato, risolvibile solo per una giusta causa.	
Incidentalmente, peraltro, è bene chiarire anche che le violazioni dell'art. 18	
del regolamento regionale n. 19/1995, rilevanti nei rapporti interni all'A.T.C.	
n. 3 di Terni, non influenzano i rapporti giuslavoristi esterni, con le	
dipendenti stabilizzate a tempo indeterminato, nel senso che non possono	
essere addotte per risolvere i loro contratti di lavoro (v., in proposito, pag. 15	
della memoria di costituzione in giudizio della difesa del dott. Agostini).	
Tanto basta anche per escludere l'estensione del giudizio ai "nuovi	
componenti il Comitato di Gestione insediatisi nel 2005", chiesta dalla difesa	
del convenuto (v. pag. 13 della relativa memoria di costituzione in giudizio).	
14.5.3) – Il diritto risarcitorio per la spesa in discorso, dunque, resta	
soggetto all'ordinario regime giuscontabile di prescrizione, anche se riguarda	
un danno di durata, legato ad una spesa ripetitiva e con prestazioni	
periodiche (v., in proposito, SS.RR. sent. n.5-QM/2007).	
14.6) – Sull'ammontare del diritto risarcitorio non prescritto, pari ad	
€ 431.574,87, va pertanto calcolato il 10% del danno concretamente	
riconducibile alla censurata deliberazione del marzo 2004 (v. precedente	
paragrafo 14.4), che resta fissato in €43.157,49.	
Da tale somma va tuttavia scomputata la quota parte del danno attribuibile –	
incidentalmente – agli organi di controllo che "non hanno rilevato nulla" (v.	
pag. 43 della memoria dell'avv. Pasero, pag. 59 della memoria dell'avv.	
Parroni, pag. 66 della memoria dell'avv. Baratta e, in senso analogo, pag. 16-	
17 della memoria dell'avv. Notari).	
Il Collegio ritiene che la quota a carico dei predetti organi di controllo vada	
equamente stabilita nel 20% del danno come sopra liquidato (€43.157,49),	

www.contabilita-pubblica.it www.con	itabilita-pubblica.it
tenuto conto del peso causale della condotta dei convenuti, rispetto a quello	
dei menzionati organi di controllo.	
14.7) – Per quanto finora esposto e considerato, dunque, i convenuti	
vanno condannati al pagamento della complessiva somma di €34.525,99 per	
il danno conseguente alle spese di stabilizzazione (a tempo indeterminato)	
del personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.	
Tale somma va ripartita tra i convenuti secondo i criteri indicati nell'atto	
introduttivo del giudizio, che il Collegio condivide ed ai quali integralmente	
rinvia (v. pagg. 17-18).	
Alla stregua di quanto precede, pertanto:	
a) i sigg. Fabi, Eroli e Malacchia rispondono ognuno del 10% dell'indicata	
somma di condanna (€34.525,99), pari ad €3.452,60 ciascuno;	
b) i sigg. Agostini, Barbieri, Della Rosa, Favetta, Fontanella, Guidarelli,	
Pinzaglia, Ruggeri, Sarri e Scambia, invece, rispondono del restante 70%	
della ripetuta somma di condanna, per complessivi €24.168,19, in parti u-	
guali tra loro, pari ad €2.416,19 ciascuno.	
15) – Esaurite le partite di danno per le quali è stata accolta la richiesta	
risarcitoria della Procura Regionale, il Collegio ritiene di dover invece re-	
spingere la domanda stessa per il danno da "ingiustificata e diseconomica	
costituzione [] dell'associazione Agrifauna" (v. pagg. 31-39 dell'atto di	
citazione in giudizio).	
Si ricorda in proposito che parte attrice ha convenuto in giudizio i compo-	
nenti del Comitato di Gestione dell'A.T.C. n. 3 di Terni "che, nelle sedute	
del 17 e del 29/10/2002, hanno deliberato [la] costituzione dell'Agrifauna"	
(v. pag. 39 dell'atto di citazione), addebitando loro le spese generali di ge-	

del 2002, come correttamente rilevato dalle difese dei convenuti.

ogni altra eccezione e deduzione difensiva.

La pretesa attrice, in parte qua, va pertanto disattesa, con assorbimento di

16) – In applicazione delle disposizioni dell'art. 3, comma 2-bis, del	
d.l. n. 543/1996 e s.m.i., ai difensori dei convenuti integralmente "prosciolti	
nel merito" -sig. Bartoli (difeso dall'avv. Parroni), sig. Del Caro (difeso	
dall'avv. Pasero) ed al sig. Di Girolamo (difeso dall'avv. Graziani) – vanno	
liquidate spese ed onorari, nella misura di €2.000 ciascuno, oltre IVA e	
CAP, tenuto conto del valore della causa per la voce di danno in discorso	
addebitato ad ognuno dei predetti convenuti (v. pagg. 39 della citazione in	
giudizio), della materia trattata, del numero degli atti posti in essere e degli	
altri criteri indicati dagli artt. 4 e 11 del d.m. n°140/2012, applicabile in	
fattispecie, ai sensi degli artt. 41 e 42 del medesimo decreto.	
Analogo beneficio, come detto sub precedente paragrafo 10.6), non spetta	
invece alla difesa del sig. Amici, mancando una pronuncia di	
proscioglimento nel merito per il proprio assistito.	
17) – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno	
addebitate nella misura intera per gli atti che si riferiscono a ciascuno dei	
convenuti condannati (Agostini, Barbieri, Della Rosa, Eroli, Fabi, Favetta,	
Fontanella, Guidarelli, Malacchia, Pinzaglia, Ruggeri, Sarri e Scambia) e	
nella misura di 1/17° ciascuno, per gli atti generali, relativi anche ai	
convenuti assolti.	
Visti gli artt. 82 del r.d. n.2440/1923, 52 del r.d. n. 1214/1934, 43 e ss. del	
r.d. n. 1038/1933, 18 del d.P.R. n. 3/1957, 1 della l. n. 20/1994 e s.m.i., 5	
della l. n. 19/1994 e s.m.i. e 93 del d.lgs. n. 267/2000.	
P. Q. M.	

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale dell'Umbria

DICHIARA INAMMISSIBILE LA CITAZIONE

nei confronti	del sig.	Amici	Giampiero.
	\mathcal{C}		

ASSOLVE

dalla domanda attrice i sigg. Bartoli Augusto, Del Caro Paolo e Di Girolamo

Valentino, con diritto al rimborso delle spese legali, nei termini di cui in mo-

tivazione.

CONDANNA

a) i sigg. Agostini Franco, Barbieri Giovanni, Della Rosa Torreno, Favetta

Franco, Fontanella Leonardo, Guidarelli Luigi, Pinzaglia Anno, Ruggeri

Sandro, Sarri Osvaldo e Scambia Antonino al pagamento della somma di €

2.416,19 ciascuno, a favore dell'Ambito Territoriale di Caccia n. 3 di Terni;

b) i sigg. . Fabi Neviano e Malacchia Giovanni al pagamento della somma di

€3.452,60 ciascuno, a favore del predetto Ambito Territoriale;

c) il sig. Eroli Giovanni al pagamento della complessiva somma di €

13.970,15, a favore del ridetto Ambito Territoriale, di cui:

a) €8.756,62 per indebiti rimborsi chilometri (paragrafo 12.4 di parte moti-

va);

b) €1.760,93 per spese non inerenti i fini istituzionali (paragrafo 13.5 di par-

te motiva);

c) €3.452,60 per spese relative al personale stabilizzato a tempo indetermi-

nato (paragrafo 14.7 di parte motiva).

Condanna i predetti altresì al pagamento delle spese di giustizia, nei termini

indicati in motivazione che fino alla presente sentenza si liquidano in euro

4.126,59 (quattromilacentoventisei/59).

Su tutte le somme di condanna ora specificate, anche per quelle relative alle

spese di giustizia, vanno corrisposti gli interessi legali, dalla data della pre-

,	www.contabilita-pubblica.it www.co	ontabilita-pubblica.it
	sente sentenza al soddisfo.	
	Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 2015.	
	L'Estensore Il Presidente	
	f.to Fulvio Maria Longavita f.to Angelo Canale	
	Depositata in Segreteria il giorno 18 dicembre 2015	
	Il Direttore di Segreteria	
	f.to Elvira Fucci	
	50	